

Originale informatico
sottoscritto con firma
digitale ai sensi del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 IN DATA 30-12-2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Il giorno **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Straordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Campagnolo Raffaella	P
Fabris Diego	P
Sebellin Rachele Lucia	P
Zanoli Riccardo	P
Scarpino Rosa	P
Fabris Francesca	P
Baù Marco	P
Sartori Daniele	P
Tolio Eleonora	P
Marcon Franco Valter	A/G
Carlesso Marco	A
Zaminato Remo	P
Marini Zeudi	P

(P)resenti 11 (A)ssenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott. Giuseppe Lavedini**.

La **dott.ssa Raffaella Campagnolo**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 23-12-2019

Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”

VISTI:

- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, riconosce ai comuni la potestà regolamentare delle proprie entrate, anche tributare, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- le disposizioni contenute nel vigente statuto dei diritti dei contribuenti, approvato con la L. 27/07/2000, n. 212, prevedono, in particolare, al comma 1 dell'art. 8, a tutela dell'integrità patrimoniale, che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione;
- l'articolo 1, comma 167 della L. 27/12/2006, n. 296 prevede, la possibilità in capo agli enti locali, di disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme derivanti da un credito nei confronti dell'Ente, con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;
- l'articolo 1243 del Codice Civile, in materia di compensazione legale e giudiziale, prevede che la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili;
- l'articolo 1252 del Codice Civile disciplina la compensazione volontaria, ed in particolare dispone che la compensazione può aver luogo per volontà delle parti, le quali, possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione;

TENUTO CONTO che la previsione dell'articolo 1, comma 167 della L. 27/12/2006, n. 296 soddisfa i presupposti per la compensazione in materia tributaria tenendo conto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato che in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge; tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per la compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando, ad appositi regolamenti, l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002;

VISTI i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i quali è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'IMU (imposta municipale propria), della TASI (tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (tributo per il servizio rifiuti);

RICHIAMATO in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della summenzionata Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC),

successivamente integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17/09/2014 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2015;

VALUTATO di introdurre a favore dei contribuenti la possibilità di ammettere in compensazione crediti e debiti derivanti da rapporti di diritto pubblico nei confronti dell'ente, purchè certi, liquidi ed esigibili;

RITENUTO di prevedere che quanto sopra esposto avvenga su specifica richiesta del contribuente;

CONSIDERATO che a tal fine che si rende necessario integrare il regolamento comunale IUC, con particolare riferimento alla disciplina contenuta al Titolo V – Disposizioni comuni, prevedendo all'articolo 51, l'inserimento di un apposito comma;

TENUTO CONTO inoltre, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO delle modalità di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni previste dal D.L. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che con l'art. 15-bis ha modificato il comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011) inserendo, inoltre, i commi 15 bis e 15 ter;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina le competenze del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo statuto comunale vigente;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

1. di inserire all'art. 51 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC, approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2014, successivamente integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 17/09/2014 e n. 32 del 27/07/2015, il seguente comma 5:

"5. Sono altresì ammessi a compensazione, su istanza del contribuente, i crediti e debiti derivanti da rapporti di diritto pubblico, purché certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell'art. 1, c. 167 della L. 27/11/2006, n. 296."

2. di dare atto che l'integrazione al regolamento comunale suindicata avrà efficacia con decorrenza 01/01/2020;

3. di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto aggiornato alla luce delle integrazioni di cui al precedente dispositivo 1. al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nel

Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

*Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.
--- fine proposta ---*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così come sinteticamente verbalizzata:

*Il Sindaco spiega l'oggetto dell'aggiornamento, dando lettura del testo del dispositivo.
Spiega che si tratta della possibilità di compensare determinate tipologie di crediti e debiti tra cittadini e Comune. Questo permette di semplificare la riscossione delle entrate comunali.*

Non ci sono interventi.

CON VOTI n. 9 favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 consiglieri astenuti (Zaminato, Marini),

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 9 favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 consiglieri astenuti (Zaminato, Marini),

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (*firmato digitalmente*)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 74 DEL 23-12-2019:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 27-12-2019.

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 27-12-2019.